



COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Area Tecnica

Spett.le Soc. Infrastrutture Wireless Italiane S.P.A.

INWIT S.P.A.

Via Gaetano Negri n.1, Milano

ORDINANZA N. **3** del 23.03.2023

Oggetto: Impianto Vodafone denominato "Gemini Est" - 4RM05987.

Vista la sentenza TAR n. 00821/2023 pubblicata in data 15.03.2023 che tra l'altro ha annullato il provvedimento di diniego prot. n. 18467 del 26.10.2022 emanato rispetto all'istanza formulata da Codesta Società;

Considerato che la sentenza appena ricordata, nonostante abbia disposto l'annullamento del provvedimento impugnato da Codesta Società, non ha autorizzato la S. V. alla prosecuzione dei lavori, né la pronuncia del Giudice Amministrativo può costituire un titolo edilizio sostitutivo dei provvedimenti emessi dall'Amministrazione;

Considerato che, infatti, il quadro normativo venutosi a creare a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 207/2021 non ha inteso affatto istituire un regime di libera installazione dei dispositivi di trasmissione, avendo al contrario determinato un mutamento dei criteri di individuazione dei siti, oggi non più delimitati per zone, ma tenendo conto di specifici edifici sensibili;

Considerato che in ragione di tale quadro normativo, l'installazione di dispositivi di trasmissione può avvenire unicamente a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione comunale, di un atto di pianificazione o di un regolamento con il quale si individuino i siti sensibili oggetto di tutela, nonché a seguito dell'adozione di uno specifico provvedimento assentivo;

Considerato inoltre che non può ritenersi maturato alcun silenzio assenso in favore di Codesta Società, poiché tale circostanza è già stata esplicitamente esclusa proprio dalla Sentenza n. 821/2023 del TAR Sicilia più volte ricordata;

Considerato che, infatti, con la sentenza in questione il Giudice Amministrativo ha accertato che **"Non può ritenersi invero formato il silenzio assenso invocato da parte ricorrente ai sensi dell'art. 44, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche così come novellato dal d.lgs. n. 207/2021 secondo il quale Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa**

domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego”, **posto che il diniego definitivo è stato inequivocabilmente espresso dal Comune di San Giovanni Gemini**, con atto del 26 ottobre 2022, prot. 18467, attecgiandosi il successivo atto del 7 dicembre 2022, come mera conferma del primo: il termine per la formazione del silenzio assenso, rispetto alla domanda di autorizzazione presentata il 5 agosto 2022, sarebbe perciò scaduto il 3 novembre 2022, data entro la quale è invece intervenuto l'impugnato diniego espresso prot. n. 18467 del 26 ottobre 2022”;

Che pertanto, sulla scorta del dettato normativo, nonché occorre adottare un nuovo regolamento, nonché un nuovo provvedimento assentivo in esecuzione della sentenza sopra citata;

Tutto ciò premesso e considerato, il dirigente dell'area tecnica

ORDINA

- la sospensione dei lavori medio tempore avviati su immobile sito in Via N. Carta snc;
- la messa in pristino dello stato dei luoghi.

San Giovanni Gemini, 23.03.2023

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Giuseppe Reina

